COMUNE DI NERVIANO
(Città Metropolitana di Milano)

AREA SERVIZI TECNICI 2
P.zza Manzoni, 14 – 20014 –
Tel. 0331.43891 – C.F./P.IVA 00864790159
www.comune.nerviano.mi.it

DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE

Oggetto: **affidamento incarico per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica con opzione di estensione dell'incarico per la progettazione esecutiva, la direzione lavori, la contabilità, la redazione del certificato di regolare esecuzione (c.r.e.) e coordinamento della sicurezza**

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO RE CECCONI

CUP: I33I25000030006
CIG: sarà acquisito in fase di aggiudicazione

Nerviano, aprile 2025

PREMESSA

Premesso che la Regione Lombardia con deliberazione n. XII/3981 del 03/03/2025 ha approvato il "Bando impianto sportivi 2025" definendo i criteri e le modalità per l'assegnazione di contributi a fondo perduto in conto capitale per la messa in sicurezza, riqualificazione, e valorizzazione degli impianti sportivi pubblici esistenti sul territorio lombardo.
Il programma triennale del Opere Pubbliche del Comune di Nerviano 2025/2027 prevede di realizzare due interventi di "Ristrutturazione del Centro Sporti Re Cecconi": un primo intervento previsto nell'annualità 2025 con un quadro economico di € 250.000,00 e un secondo intervento nell'annualità 2026 con un quadro economico di € 550.000,00.
Vista la possibilità di partecipare al bando di finanziamento, l'Amministrazione Comunale ha deciso di candidare un progetto unitario dei due interventi prevedendo maggiori lavori e un cofinanziamento dell'opera.
Per la domanda di finanziamento è necessario approvare almeno un progetto di livello di Fattibilità Tecnico Economica.

ART.1 – IL COMMITTENTE

Arch. Francesca Ughi nata a [redacted] il [redacted] - Responsabile dell'Area Servizi Tecnici 2 del Comune di Nerviano - domiciliato per la carica presso la Sede Comunale, il quale interviene nel presente atto esclusivamente per nome e per conto del Comune di Nerviano – P.zza Manzoni n. 14, 20014 Nerviano (MI).

ART. 2 - PROFESSIONISTA INCARICATO

Il sottoscritto _____ con studio e sede a _____ in Via _____ C.F. _____ P.I. _____ iscritto all'Albo Professionale della Provincia di_____ al n._____, n. tel_____ e-mail_____ pec_____

ART. 3 – OGGETTO DELL'INCARICO

L'oggetto del presente incarico è:

A - redazione del **Progetto di Fattibilità Tecnico economica** per i lavori di *"Ristrutturazione del Centro Sportivo Re Cecconi- cup I33I24000110004"* da candidare al bando di finanziamento di Regione Lombardia "Bando Impianti Sportivi 2025".

B - opzione di estensione dell'incarico per l'affidamento e lo svolgimento delle fasi successive e pertanto per le seguenti attività OPZIONALI :

- Redazione del Progetto Esecutivo
- Redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento
- Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione
- Direzione dei Lavori (compresa contabilità dei Lavori)
- Collaudo tecnico funzionale e amministrativo delle opere eseguite (certificato di regolare esecuzione)

Il servizio di cui al punto A) COMPRENDE :

- Assistenza alla richiesta del parere CONI in linea tecnico sportiva;
- l'eventuale redazione di relazioni ed elaborati grafici necessari al fine dell'ottenimento di pareri favorevoli su vincoli paesaggistici e/o architettonici/urbanistici; collaborazione con i tecnici dell'Amministrazione per la trasmissione agli Enti preposti delle relative pratiche.

E' altresì compresa la fase di rilievo dei luoghi e dei manufatti.

Le modalità di redazione degli elaborati, oltre che conformi alle prescrizioni del D.Lgs. 36/23 e smi,del D.P.R. 207/2010 per quanto in vigore ed al DM 49/08 e alle norme regolamentari vigenti in materia di progettazione ed esecuzione di lavori pubblici, dovranno essere coerenti con la normativa urbanistica vigente e con le indicazioni tecniche procedurali impartite dal responsabile del procedimento.

Le modalità di esecuzione dell'incarico, dovranno essere conformi alle prescrizioni D.lgs. 36/ 2023, dovranno essere coerenti con la normativa vigente e con le indicazioni tecniche procedurali impartite dal responsabile del procedimento.

Il Soggetto incaricato, indipendentemente dalla sua forma giuridica, nel prosieguo del presente disciplinare sarà chiamato "professionista" o "progettista" o "tecnico".

L'Amministrazione resta estranea ad ogni e qualsiasi rapporto che i professionisti abbiano o possano stabilire nei loro propri riguardi, salvi i diritti ad essa spettanti per la solidarietà dell'incarico.

Il Professionista sopra indicato riceve espressamente il mandato, a nome e per conto di tutti, di svolgere trattative, concludere accordi, ricevere disposizioni, firmare atti, ecc., considerato per dato e fermo quanto egli farà senza bisogno di ratificare, ma salvo, sempre ove occorra, la prescritta approvazione dell'Amministrazione.

ART. 4 - OBBLIGHI LEGALI - COPERTURE ASSICURATIVE

Il Professionista è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli artt. 2222 e seguenti del Codice civile, nonché della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.

Resta a suo carico ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi dell'Amministrazione; è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione medesima, per conto della quale riceve istruzioni circa la compilazione del progetto dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico od eventuale diverso Responsabile Unico del Progetto i quali attuano gli indirizzi espressi dagli Amministratori.

Il Professionista pertanto resta obbligato oltre al rispetto generale della normativa nazionale e regionale in materia di opere pubbliche, ed in particolare il D.Lgs 36/2023 Nuovo codice dei contratti, per quanto in esso contenuto, nonché di tutte le norme necessarie all'espletamento dell'incarico.

Il professionista deve essere munito di una polizza di responsabilità civile professionale per i

rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per un Massimale non inferiore al 10% dell'importo dei lavori progettati, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Tale polizza copre la responsabilità professionale del progettista esterno per i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto definitivo-esecutivo, che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

ART. 5 – MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELL' INCARICO

Le attività professionali oggetto del presente incarico sono regolate, oltre che a quanto esposto nel presente disciplinare, dall'osservanza delle norme vigenti in particolare del "Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 36/2023, (d'ora in poi denominato Codice dei contratti), del D.P.R.207/2010 (d'ora in poi denominato Regolamento) per la parte ancora in vigore, del Decreto 19 aprile 2000, n. 145 "Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici" (d'ora in poi Capitolato Generale) per la parte ancora in vigore, del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'11 gennaio 2017 "Adozione dei criteri minimi per gli arredi per interni, per l'edilizia e per prodotti tessili" nonché alle norme tecniche prescritte da decreti e circolari specificamente in materia di opere oggetto della presente, per progettazione e direzione, contabilità e collaudo, in particolare al D.P.R. n. 137 del 7.8.2012 riguardante il "Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148" e al "Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale" pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15 luglio 2013 e del D.Lgs. 36 del 2023 Nuovo Codice degli appalti.

Ai sensi dell'art. 3 di tale ultimo Regolamento citato, il professionista dichiara di essere in possesso di CFP (crediti formativi professionali).

A. INCARICO DI PROGETTAZIONE - Progetto di Fattibilità Tecnico Economica

Il progetto di Fattibilità Tecnico Economica è elaborato sulla base della valutazione delle caratteristiche del contesto, compatibilmente con le preesistenze (anche di natura ambientale, paesaggistica e archeologica).

Durante la fase di progettazione di fattibilità tecnica ed economica sono svolte adeguate indagini e studi conoscitivi dell'edificio al fine di elaborare la migliore soluzione progettuale.

Il professionista incaricato dovrà preliminarmente svolgere adeguate indagini e prove al fine di poter delineare le strategie ed i metodi di intervento in ambito statico che possano configurarsi come consolidamento anche solo a livello locale di elementi strutturali con eventuale ottenimento di un incremento dai parametri ζe o anche solo ζv secondo i criteri di valutazione previsti dalla normativa vigente a livello globale o anche solo a livello locale nei confronti di singoli meccanismi.

Il Progetto di FTE, in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla categoria dell'intervento è, in linea generale, fatta salva diversa disposizione motivata dal RUP, composto in linea generale dai seguenti elaborati (art. 6 c. 7 allegato I.7 del D.Lgs.36/2023).

a) relazione generale;
b) relazione tecnica, corredata di rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici;
c) relazione di sostenibilità dell'opera (CAM);
d) rilievi plano-altimetrici e stato di consistenza delle opere esistenti e di quelle interferenti

nell'immediato intorno dell'opera da progettare;

e) elaborati grafici delle opere, nelle scale adeguate, integrati e coerenti con i contenuti dei modelli informativi, quando presenti;
f) computo estimativo dell'opera;
g) quadro economico di progetto;
h) cronoprogramma;
i) prime indicazioni del piano di sicurezza e di coordinamento, finalizzato alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché in applicazione dei vigenti accordi sindacali in materia. Stima dei costi della sicurezza. Il piano di sicurezza e di coordinamento può essere supportato da modelli informativi;
j) verifiche e relazioni strutturali;
k) relazione geologica;
l) relazione e diagnosi energetica;

Il progetto di fattibilità tecnico economica dovrà essere conforme a quanto disposto dagli artt. 17 e succ. del D.P.R. n. 207/2010 - per quanto ancora in vigore - e ai sensi dell'art. 41 del Dlgs. 36/2023 e dell'ALLEGATO I.7 e s.m.i.

B – ATTIVITA' OPZIONALI OGGETTO DI POSSIBILE ESTENSIONE DI INCARICO

B.1. - Progetto Esecutivo

Qualora l'Amministrazione intendesse avvalersi della facoltà di estensione dell'incarico, il professionista assumerà le funzioni di Progettista in fase Esecutiva e svilupperà il progetto esecutivo sulla base del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica e sulla base delle indicazioni del Committente tramite gli uffici tecnici comunali.

Il progetto dovrà essere redatto con riferimento a quanto previsto dal D.Lgs.36/2023. In particolare, dovrà essere conforme al precedente livello di progettazione e sarà composto dai seguenti elaborati necessari per descrivere compiutamente tutte le lavorazioni previste (art.22 c.4 allegato I.7 del D.Lgs.36/2023).

Il progetto esecutivo potrà subire alcune modifiche rispetto al PFTE nel caso l'Amministrazione non ottenga la sovvenzione regionale ed il quadro economico dell'opera venga rimodulato secondo le disponibilità dell'Ente.

Il progetto esecutivo dovrà determinare in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il relativo costo previsto, dovendo essere sviluppato a un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione, prezzo e dovrà essere composto, in linea generale dagli elaborati grafici, contrattuali ed amministrativi sottoindicati:

a) relazione generale ed illustrativa;
b) relazioni tecniche e relazioni specialistiche;
c) relazione paesaggistica o eventuali relazioni/elaborati per l'ottenimento di pareri della Soprintendenza competente (se necessario);
d) elaborati grafici;
e) particolari costruttivi e decorativi;
f) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
g) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici (inclusi CAM ove

applicabili);

h) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
i) computo metrico estimativo;
j) quadro economico con l'indicazione dei costi della sicurezza e della manodopera;
k) quadro di incidenza percentuale e costi di manodopera;
l) piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
m) cronoprogramma;
n) capitolato speciale di appalto;
o) schema di contratto;
p) piano di sicurezza e coordinamento e fascicolo dell'opera;
q) dichiarazione in cui si attesti la conformità del progetto alle prescrizioni normative urbanistico ed edilizie vigenti, nonché alle specifiche normative di settore.
r) Quanto per legge richiesto in conformità all'art. 41 del D.Lgs. 36/2023

Il progetto esecutivo dovrà essere conforme a quanto disposto dagli artt. 24 e succ. del D.P.R. n. 207/2010 e dagli artt. 33 e succ. del D.P.R. n. 207/2010 - per quanto ancora in vigore - e ai sensi dell'art. 41 del Dlgs. 36/2023 e dell'ALLEGATO I.7 e s.m.i.

B.2 - Coordinamento in materia di sicurezza e salute durante la progettazione dell'opera

Qualora l'Amministrazione intendesse avvalersi della facoltà di estensione dell'incarico, il professionista assumerà l'incarico di Coordinatore in materia di sicurezza e salute (coordinatore dell'esecuzione) durante la progettazione dell'opera (nella fase di stesura del progetto esecutivo). Il coordinatore per l'esecuzione è obbligato all'osservanza delle norme del decreto legislativo 81/2008 e s.m.i..

L'incarico del Coordinatore per la progettazione si ritiene definitivamente concluso con la consegna degli elaborati di cui al successivo articolo del presente disciplinare.

Il Coordinatore per la progettazione, accettando l'incarico, dichiara di essere perfettamente edotto del compito che si assume, di essere pienamente in grado di garantire gli interessi dell'Amministrazione e di essere in possesso dei requisiti previsti all'articolo 98 del decreto legislativo 81/2008 e s.m.i..

Come stabilito dall'articolo 91 del decreto legislativo 81/2008 e s.m.i. il Coordinatore per la progettazione dovrà:

1. redigere il Piano di sicurezza e di coordinamento;
2. predispone un fascicolo, i cui contenuti sono definiti all', contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993 e s.m.i.;

Il Piano di sicurezza e coordinamento ed il fascicolo di cui al punto precedente dovranno essere trasmessi all'Amministrazione Comunale, in ogni caso, unitamente alla consegna del progetto esecutivo.

Il Piano di sicurezza e di coordinamento, costituito da una relazione tecnica e da prescrizioni operative correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, dovrà contenere quanto stabilito dall'articolo 100 del decreto legislativo 81/2008 e s.m.i. e precisamente:

- l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi;
- le procedure esecutive, che verranno meglio dettagliate nei piani operativi di sicurezza predisposti dalle singole imprese, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori;
- la stima dei costi relativi alle procedure, approntamenti e attrezzature di cui al punto precedente, da inserire nel capitolato speciale d'appalto del progetto esecutivo dei lavori in questione all'articolo "Ammontare dell'appalto" e che non sono soggetti al ribasso delle offerte delle imprese esecutrici;
- le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea o successiva di varie imprese ovvero di lavoratori autonomi;
- la previsione, quando ciò risulti necessario, dell'utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva.

Detto Piano di sicurezza e di coordinamento dovrà integrare il progetto esecutivo, poiché i costi conseguenti costituiranno oggetto della gara d'appalto.

B.3. - Coordinamento in materia di sicurezza e salute durante la realizzazione dell'opera

Qualora l'Amministrazione intendesse avvalersi della facoltà di estensione dell'incarico, il professionista assumerà l'incarico di Coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la realizzazione dell'opera.

Il Coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la realizzazione dell'opera, in seguito denominato Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, è obbligato all'osservanza delle norme del decreto legislativo 81/2008 e s.m.i. concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili.

L'incarico del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori si ritiene definitivamente concluso con la certificazione della completa dismissione del cantiere.

Il Coordinatore per l'esecuzione, accettando l'incarico, dichiara di essere perfettamente edotto del compito che si assume, di essere pienamente in grado di garantire gli interessi dell'Amministrazione e di essere in possesso del requisiti previsti all'articolo 98 del decreto legislativo 81/2008 e s.m.i..

Come stabilito dall'articolo 92 del decreto legislativo 81/2008 e s.m.i. durante la realizzazione dell'opera in questione il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori dovrà:

- verificare con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel Piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 100 del decreto legislativo 81/2008 e s.m.i., e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- verificare l'idoneità dei Piani operativi di sicurezza redatti da appaltatori o subappaltatori, da considerare come piani complementari di dettaglio del Piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 100 del decreto legislativo 81/08, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, e adeguare il Piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo di cui all'art. 91, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 81/2008 e s.m.i., in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;

- organizzare tra datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzando al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- segnalare al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 del D.Lgs.vo 81/2008 e s.m.i. e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione da' comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;
- sospendere in caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori è tenuto ad esaminare le proposte di integrazione al Piano di sicurezza presentate dall'impresa aggiudicataria ai sensi dell'articolo 102 comma 1 del D.Lgs.vo 81/2008 e s.m.i. e le accetta qualora garantiscano miglior sicurezza del cantiere. E' tenuto, altresì, ad introdurre in detto piano tutte le modifiche che ritenesse necessarie per il buon esito dell'opera. Le modifiche del piano dovranno essere trasmesse all'Amministrazione Comunale entro e non oltre 10 giorni dalla data di trasmissione della relativa documentazione.

Il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori inoltre chiede alle imprese esecutrici l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti al sensi dell'articolo 90 comma 9 lettera b) del D.Lgs.vo 81/2008 e s.m.i..

Il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori preciserà di volta in volta, secondo l'urgenza, i termini temporali in cui il Committente o il Responsabile dei Lavori debbano adottare i provvedimenti di cui all'articolo 92 comma e) del D.Lgs.vo 81/2008 e s.m.i. ovvero fornire i idonea motivazione per non adottarli.

Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione è altresì incaricato di effettuare la notifica preliminare ed i relativi aggiornamenti in nome e per conto del Responsabile dei lavori.

Con la sottoscrizione del disciplinare il professionista, nel caso di attivazione dell'estensione di incarico, si impegna:

- **a rispettare la frequenza minima di 2 sopralluoghi a settimana e successiva redazione di verbali di sopralluogo da trasmettere al RUP entro i 3 gg lavorativi successivi e comunque nelle fasi critiche del cantiere;**

Per la tempistica della redazione degli atti di competenza del CSE si rimanda a quanto stabilito dalla normativa vigente.

B.4 - Direzione dei lavori

Qualora l'Amministrazione intendesse avvalersi della facoltà di estensione dell'incarico, il professionista assumerà l'incarico di Direzione dei Lavori.

La Direzione Lavori comprende la verifica del programma operativo dettagliato dei lavori presentato dall'impresa, la sorveglianza dei lavori e controllo dell'andamento degli stessi, tracciamenti in sito, misurazioni contabilità, liquidazione dei lavori, accertamento della regolare esecuzione, redazione del Certificato di Regolare Esecuzione, così come dettagliato dal DM 49/18 e dagli Art. 114 e seguenti del D.Lgs 36/2023.

Il direttore dei lavori provvede, con la cadenza indicata nei documenti di gara iniziali, all'accertamento del permanere dell'equilibrio contrattuale dandone comunicazione al RUP e all'appaltatore.
Il direttore dei lavori trasmette alla Stazione Appaltante, ad integrazione di ciascun stato di avanzamento lavori, uno stato di avanzamento revisionale e redige lo stato di avanzamento in aumento o in diminuzione secondo le modalità previste dall'allegato II.2-bis del Dlgs. 36/2023.
Tale attività si intende già compensata dall'onorario pattuito.

Con la sottoscrizione del disciplinare il professionista si impegna a rispettare la frequenza minima di 2 sopralluoghi a settimana e comunque nelle fasi critiche del cantiere.

Per la tempistica della redazione degli atti di competenza del D.L. si rimanda alla vigente normativa in merito.

B.5. – Redazione del Certificato di regolare esecuzione

Qualora l'Amministrazione intendesse avvalersi della facoltà di estensione dell'incarico, il professionista assumerà l'incarico per la redazione del Certificato di Regolare Esecuzione.

Il professionista effettuerà il Collaudo tecnico funzionale e amministrativo delle opere eseguite e redigerà il Certificato di Regolare Esecuzione.

Ai sensi dell'art. 116 comma 7 del Codice, la stazione appaltante, a seguito dell'ultimazione dei lavori, verifica la conformità delle opere realizzate con il certificato di regolare esecuzione emesso dal direttore dei lavori.
Il certificato di regolare esecuzione, emesso dal direttore dei lavori è trasmesso al RESPONSABILE DI PROGETTO che ne prende atto e ne conferma la completezza.
Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre 90 giorni dalla ultimazione dell'esecuzione
e contiene i seguenti elementi:
a) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
b) l'indicazione dell'esecutore;
c) il nominativo del direttore dei lavori;
d) il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
e) l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore;
f) la certificazione di regolare esecuzione;
g) tutte le dichiarazioni, documentazioni ecc. allegati come parte integrante

ART. 6 – ALTE PRESTAZIONI DIVERSE
Non sono previste diverse prestazioni.

ART. 7 – TEMPI DI ESPLETAMENTO DELL' INCARICO

Il progetto di Fattibilità Tecnica Economica dovrà essere redatto entro 30 (trenta) giorni naturali

e consecutivi dalla data di conferma dell'incarico trasmessa a mezzo pec.

Qualora l'amministrazione intendesse avvalersi della facoltà di estensione dell'incarico per le successive fasi come previsto dall'art. 3 del presente disciplinare

- il Progetto Esecutivo ed il Piano di Sicurezza e Coordinamento dovranno essere redatti entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di conferma dell'incarico trasmessa a mezzo pec .
- l'incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione avrà inizio dalla aggiudicazione dei lavori e terminerà alla redazione del certificato di regolare esecuzione dei singoli lavori.
- l'incarico di Direttore dei lavori e Contabilizzazione avrà inizio dalla data di affidamento dei lavori alle ditte appaltatrici e terminerà con la redazione del certificato di regolare esecuzione.
- L'incarico di redazione del certificato di regolare esecuzione avrà inizio a fine lavori e terminerà con la determinazione di presa d'atto del certificato.

ART. 8 - DETERMINAZIONE DELL'ONORARIO E PAGAMENTI

Il corrispettivo dell'onorario del professionista è determinato sulla base dell'importo dei lavori.

Valore dei lavori (V)	**€ 400.000,00**	**categoria d'opera EDILIZIA**
Valore dei lavori (V)	**€ 155.000,00**	**categoria d'opera IMPIANTI (A)**
Valore dei lavori (V)	**€ 185.000,00**	**categoria d'opera STRUTTURE (A)**
Valore TOTALE (V)	**€ 740.000,00**	

I corrispettivi, per onorari e spese, comprensivi di tutte le prestazioni descritte al precedente articolo 5, calcolati secondo il D.M. 17/06/2016, come modificato dal D.lgs 36/2023 allegato I.3 e dettagliati nell'allegato, sono i seguenti:

	ATTIVITA'	CORRISPETTIVO	BASE D'ASTA ribassabile
A	**PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA**	€ 37.331,88	€ 13.066,16
B	**ATTIVITA' OPZIONALI OGGETTO DI POSSIBILE ESTENSIONE DI INCARICO**		
B.1 e B.2	progetto esecutivo e redazione Piano della Sicurezza	€ 31.316,17	€ 10.960,66
B.3	direzione lavori, contabilità	€ 37.462,38	€ 13.111,84
B.4	redazione del Certificato di regolare esecuzione	€ 3.977,00	€ 1.391,95
B.5	coordinamento della sicurezza in fase esecutiva	€ 24.856,30	€ 8.699,71
		€ 134.943,73	**€ 47.230,32**

Il professionista, valutata la prestazione professionale da rendere all'Amministrazione Comunale, ha offerto il seguente sconto:

2,00% (in cifre) due virgola zero zero per cento (in lettere)

sull'importo a base d'asta ribassabile pari a € 47.230,32 (comprensivo anche dell'importo a base d'asta per le attività opzionali B)

Come specificato nell'art. 3 del presente disciplinare l'incarico è diviso in:

A - Redazione di Progetto di Fattibilità Tecnico Economica

B - opzione di estensione dell'incarico per l'affidamento e lo svolgimento delle fasi successive

e pertanto per le seguenti attività:

Redazione del Progetto Esecutivo e del Piano di Sicurezza e Coordinamento

Direzione lavori e contabilità

Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione

Redazione del certificato di regolare esecuzione

L'affidamento delle attività al punto B) è opzionale ed i relativi importi potrebbero essere rimodulati in caso di non ottenimento del finanziamento per la modifica del valore totale dell'opera sulla base della disponibilità dell'Ente.

L'importo dell'affidamento del presente incarico (punto A dell'art. 3) e dell'opzione di estensione (punto B dell'art 3) non potrà in ogni caso superare l'importo di € 139.999,99.

L'importo dell'incarico rimarrà invariati anche se l'importo di progetto dei lavori a base d'asta dovesse aumentare o diminuire fino al 10%.

Sono esclusi dall'onorario eventuali costi per indagini invasive e prove finalizzate a delineare le strategie ed i metodi di intervento in ambito statico che possano configurarsi come consolidamento anche solo a livello locale di elementi strutturali.

In applicazione dell'art. 42 del D.L. n. 66/2014 (Legge n. 89/2014) il Comune di Nerviano ha adottato il Registro Unico delle fatture.

Sulle fatture elettroniche dovrà essere indicato che "l'IVA esposta in fattura deve essere versata dal destinatario all'Erario ai sensi dell'art. 17 ter del DPR n. 633/1972".

ART. 9 – PAGAMENTI e MODALITA' DI CORRESPONSIONE DEI COMPENSI

Il Professionista si impegna ad espletare l'incarico in conformità alla normativa vigente in materia, effettuando tutti gli adempimenti e formando tutti gli atti di cui alle predette disposizioni.
Fermo restando quanto previsto dall'art 15 in caso di inaccettabilità/difetti dei documenti progettuali prodotti e dall'art 14, e previa presentazione della polizza di cui all'art 2, i compensi così come stabiliti all'articolo 10, saranno corrisposti con le modalità di seguito descritte:

Quota relativa alla progettazione di fattibilità tecnico economica:

- **saldo** all'approvazione del progetto di FTE con deliberazione di giunta comunale previa verifica del RUP o altro soggetto incaricato;

Quota relativa alla progettazione esecutiva e alla redazione Piano di Sicurezza e Coordinamento:

- **saldo** all'approvazione del progetto esecutivo completo comprensivo del PSC (previa verifica positiva e validazione del RUP) ;

Quota relativa all'Esecuzione dei Lavori:

- alla emissione di stati di avanzamento lavori (emessi con le previsioni del C.S.A.), proporzionalmente all'importo degli stessi;

Quota relative alle verifiche e collaudi

- dopo il collaudo favorevole degli stessi e l'approvazione del certificato di regolare esecuzione;

Quota relativa al Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione

- alla emissione di stati di avanzamento lavori (emessi con le previsioni del C.S.A.), proporzionalmente all'importo degli stessi.

I pagamenti saranno effettuati **entro 30 (trenta) giorni** dalla data di ricevimento di regolare fattura elettronica, tramite piattaforma SDI, trasmessa al seguente codice univoco ufficio: **AHM0IQ**, previa verifica della corretta esecuzione delle prestazioni.
In ogni caso, qualora le fatture pervengano anteriormente al citato accertamento, il termine di cui sopra decorrerà solo dopo il completamento del menzionato accertamento.
Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale della ditta.
Il termine di pagamento potrà essere sospeso dall'amministrazione qualora difficoltà tecniche, attribuibili alla piattaforma informatica degli enti previdenziali e non attribuibili all'amministrazione medesima, impediscano l'acquisizione del DURC.
I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, acceso presso banche o Poste Italiane S.p.A. A questo proposito, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante entro sette giorni dall'accensione gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.
L'appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto.
Il codice C.I.G. relativo alla fornitura di cui trattasi, i cui estremi saranno comunicati dalla stazione appaltante, dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal fornitore in relazione al presente appalto. **Il CIG sarà comunicato a seguito dell'aggiudicazione e il CUP è I33I25000030006.**

ART. 10 - ALTRE CONDIZIONI DISCIPLINANTI L'INCARICO

L'appalto di che trattasi è a corpo e pertanto l'importo della parcella non subirà modifiche e/o aggiornamenti:

a) in base alle risultanze effettive del costo dell'opera;

b) alla suddivisione delle lavorazioni nelle diverse categorie di progettazione;

c) sulla base delle modifiche richieste dall'Amministrazione Comunale per soddisfare le esigenze della collettività;

Il professionista rinuncia sin da ora a qualsiasi compenso a vacazione o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente disciplinare, a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del

disciplinare. Resta inteso che, fatta salva la fattispecie di cui all'art. 11 (Recesso o cessazione dell'incarico), in caso di forzata interruzione dell'incarico per cause non imputabili al professionista l'Amministrazione liquiderà allo stesso il corrispettivo imputabile alle prestazioni effettivamente svolte fino al momento dell'interruzione.

Il professionista si impegna a produrre all'Amministrazione Comunale (già retribuiti con il compenso qui stabilito):

- n. 1 copia cartacea completa del progetto (su richiesta)

- tutti gli elaborati e documenti, in formato editabile e in formato .PDF ;

- documenti di contabilità in formato digitale, in formato editabile e in formato .PDF

- il CRE contabilità in formato digitale, in formato editabile e in formato .PDF.

Ferma restando la proprietà intellettuale di quanto prodotto dal Professionista, l'Amministrazione è autorizzata all'utilizzazione piena ed esclusiva della documentazione, degli elaborati e dei risultati dell'incarico, in riferimento all'oggetto.

ART. 11 – CAUZIONI PROVVISSORIA E DEFINITIVA

La cauzione provvisoria non è richiesta.

Prima dell'aggiudicazione, l'aggiudicatario è tenuto a costituire apposita garanzia definitiva, a norma dell'art. 53 del d.lgs. n. 36/2023 dell'importo del 5% dell'importo contrattuale.

La garanzia può essere costituita mediante cauzione, come precisato nell'art. 106 del codice dei contratti, al quale si formula espresso rinvio, o con garanzia fideiussoria, anche in questo caso, con le modalità specificate dal citato articolo 106, purché contenga la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, preveda l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.
Non verrà accettata altra forma di costituzione della garanzia definitiva.
Ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, la forma del contratto è mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.
Nello specifico si dà atto che il presente disciplinare ha valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di esecutività della determinazione di approvazione dello stesso con contestuale impegno di spesa.

ART. 12 - PENALI

L'eventuale mancato adempimento del rispetto dei termini previsti dalla normativa in materia di sicurezza D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. nonché le norme di cui al D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. e al D.P.R. n. 207/2010, l'inottemperanza delle richieste di sopralluogo da parte del RUP e/o del D.L. nonché delle prescrizioni di cui all'art. 4 e 7 del presente disciplinare, salvo proroghe che potranno essere concesse dall'Amministrazione per giustificati motivi, comporterà l'applicazione di una penale pari ad € 50,00 per ogni giorno di ritardo.
Nel caso in cui il ritardo ecceda i giorni 30 l'Amministrazione, senza obbligo o bisogno di messa in mora, ha la facoltà insindacabile di dichiararsi libera da ogni impegno verso il professionista inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per

onorari che per rimborsi spese.

L'applicazione della penale non esclude la responsabilità del professionista incaricato per eventuali maggiori danni subiti dal committente.

ART. 13 - VARIANTI

Il Comune, anche attraverso il responsabile unico del progetto, si riserva di manifestare il proprio orientamento e ordinamento sui punti fondamentali della prestazione in corso e di chiedere ed ottenere dal professionista incaricato eventuali varianti o modifiche, salvo il riconoscimento al professionista stesso delle spettanze conseguenti a tali varianti qualora esse non siano imputabili all'impostazione progettuale, ma ad una mutazione sostanziale di indirizzo di scelta operata dal Comune.

In nessun caso saranno da ritenersi giustificate varianti al progetto che non siano state comunicate ed esplicitamente autorizzate dall'Amministrazione.

ART. 14 - CONFERIMENTI VERBALI

Il Professionista, senza ulteriori compensi, dovrà relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a richiesta dell'amministrazione comunale.

Dovrà inoltre fare presente alla stessa amministrazione, evenienze o emergenze che si verifichino nella conduzione delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione.

Senza ulteriori compensi è tenuto a partecipare a riunioni collegiali, indette dall'amministrazione comunale, per l'illustrazione del progetto e della sua esecuzione, a richiesta dell'Amministrazione comunale, per un numero di riunioni ritenuto congruo.

ART. 15 - RECESSO O CESSAZIONE DELL'INCARICO

Il recesso dell'incarico da parte del Professionista, comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso per onorario e rimborso spese (eccezion fatta per fasi progettuali già concluse), salvo l'eventuale rivalsa dell'Amministrazione per i danni provocati.

Nel caso che il Professionista non ottemperi alle prescrizioni impartite dall'Amministrazione Comunale, il Responsabile del Procedimento ne informerà l'Amministrazione Comunale, la quale sentito il professionista emetterà e comunicherà la sua decisione.

La decisione dell'Amministrazione Comunale è provvisoriamente esecutiva.

Se il professionista non ottempererà a tale decisione, il Responsabile del Procedimento ne riferirà all'Amministrazione Comunale con le proposte che riterrà del caso.

Sulle proposte del Responsabile, l'Amministrazione Comunale deciderà ed il relativo provvedimento avrà immediatamente esecuzione.

Nel caso che l'Amministrazione Comunale decida la cessazione dell'incarico, spetteranno al professionista gli onorari ed il rimborso spese maturati in proporzione all'avanzamento dell'attività di progettazione o, se i lavori sono avviati, dei lavori, senza altro indennizzo.

Nessun compenso o indennizzo spetterà al professionista incaricato della D.L. nel caso che i lavori per qualsiasi motivo non siano comunque iniziati.

Qualora il Comune rilevi gravi ed ingiustificate inadempienze del progettista alle proprie obbligazioni, potrà dichiarare risolto il contratto.

Oltre ai casi previsti dal D.lg. 36/2023 e ai sensi dell'articolo 1456 C.C. costituiscono clausola risolutiva espressa le seguenti inadempienze contrattuali che dovessero verificarsi durante lo svolgimento delle attività:

- la mancata presentazione della polizza;
- carenze progettuali riscontrate nel progetto esecutivo;
- frode dell'affidatario nello svolgimento delle prestazioni;
- indisponibilità ingiustificata ad eseguire il presente contratto;
- sospensione non giustificata dell'espletamento delle prestazioni oggetto del presente contratto;
- gravi inadempienze negli obblighi di natura contrattuale, previdenziale, assistenziale e assicurativa nei confronti dei collaboratori;
- stato di fallimento, di liquidazione, di cessione di attività o qualsiasi altra causa equivalente, sopravvenuti a carico della Società;
- accertamento da parte del Comune di subappalto o cessione di credito non autorizzati o irregolari;
- nel caso in cui sia intervenuta, nei confronti della Società o del Professionista, l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 3 della L. 1423/1956, ovvero sia intervenuta condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi di Amministrazioni pubbliche, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti interessati alle prestazioni;

Nel caso in cui si sia verificata una delle circostanze predette, il Comune potrà avvalersi della clausola risolutiva espressa mediante comunicazione in forma scritta da inviarsi all'affidatario entro 15 giorni dall'accertamento del verificarsi della condizione. Il mancato esercizio della facoltà nei predetti termini, non costituisce comunque in alcun modo rinuncia al diritto risarcitorio, alla formulazione di ogni domanda o eccezione, ivi compresa quella di risoluzione, da parte del Comune.

ART. 16 – REVOCA DELL'INCARICO PER SCELTA DELL'AMMINISTRAZIONE O PER DIFETTI DI PROGETTAZIONE

Qualora per la elevatezza della spesa, o per altro suo insindacabile motivo, l'Amministrazione ritenesse non conveniente di dare ulteriore seguito allo sviluppo del progetto esecutivo, essa sarà in facoltà di dichiarare esaurito l'incarico, senza possibilità di opposizione o reclamo da parte del progettista.
In siffatto caso, e sempre che il progetto di fattibilità tecnico economica e/o il progetto definitivo-esecutivo sia stato giudicato dal Responsabile del procedimento attendibilmente, adeguatamente e regolarmente studiato, al progettista verrà liquidato il compenso previsto per questa fase, a titolo di tacitazione piena e definitiva di ogni prestazione professionale e di ogni spesa ed onere accessorio in corso dal progettista in dipendenza della presente convenzione.
Qualora il progetto di fattibilità tecnico economica e/o il progetto definitivo-esecutivo venisse invece non accolto (ovvero la verifica effettuata dal RUP o da Soggetti terzi avesse dato esito negativo) per difetto dello studio e per inattendibilità tecnica ed economica, al progettista non

sarà dovuto alcun compenso, né avrà l'Amministrazione obbligo di reincaricare il progettista di un nuovo studio in sostituzione di quello non accettato, e l'incarico sarà risolto per grave inadempimento del professionista con le modalità dell'art 11.

ART. 17 - VIGILANZA UFFICIO TECNICO

Al Responsabile dell'Area Servizi Tecnici 2 e/o al responsabile del progetto (se diverso) è demandato il compito di provvedere alla necessaria azione di coordinamento tra il professionista incaricato e l'Amministrazione Comunale.
Gli stessi dovranno verificare che l'incarico assegnato venga svolto secondo le modalità ed i tempi concordati e che le prestazioni di cui al presente disciplinare siano espletate in modo tecnicamente corretto.

ART. 18 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie che potrebbero sorgere relativamente all'assolvimento della presente convenzione e che non si fossero potute definire in via amministrativa saranno, nel termine di 30 giorni da quello in cui sarà inoltrata formale richiesta da una delle parti, deferite al Foro di Milano.

ART. 19 – ONERI E SPESE DI CONTRATTO

Il presente disciplinare di incarico – quale documento di contratto - verrà sottoscritto congiuntamente dal Professionista e dall'Amministrazione Comunale.

Tutte le spese inerenti e conseguenti la sottoscrizione del contratto sono a carico del professionista incaricato.

Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa redatto in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D. Lgs. 36/2023.

Il professionista dovrà presentare apposita polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza.
Il professionista sarà inoltre assoggettato alle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 in merito alla tracciabilità dei pagamenti negli appalti pubblici.

ART. 20 - ACCORDO BONARIO

Si applica l'art 210 del D.lgs.vo 36/2023.

ART. 21 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'affidatario si obbliga a rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e successive modifiche.
Ai sensi della Legge n. 136/2010, il numero di **CIG sarà comunicato a seguito dell'aggiudicazione e il CUP è I33I25000030006** e l'affidatario dovrà assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della citata Legge, impegnandosi a dare immediata comunicazione all'Ente Committente ed alla competente Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo – della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria e si impegna altresì a comunicare all'Amministrazione comunale di Nerviano gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla presente commessa nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto ed ogni eventuale futura modifica.

ART. 22 – INFORMATIVA AI SENSI ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 (REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI)

I dati personali eventualmente forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge relativi al procedimento di scelta del contraente a cui il presente capitolato fa riferimento, ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. b) e c) del Regolamento UE 679/2016.
I dati personali trattati sono dati anagrafici, di contatto e tutte le informazioni richieste dalla normativa in tema di contratti pubblici di legali rappresentanti e altri soggetti fisici legati agli appaltatori che partecipano al procedimento.
I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.
Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena l'esclusione dal procedimento di scelta del contraente.
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.
L'interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessato, ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Nerviano, a cui l'interessato potrà rivolgersi per far valere i propri diritti. Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: rpd@comune.nerviano.mi.it
L'interessato ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità.
Il Comune di Nerviano, in qualità di Titolare del Trattamento, garantisce la corretta tutela dei dati personali trattati, nel rispetto dei principi stabiliti dal GDPR 679/2016 e dalla normativa nazionale vigente.

ART. 23 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Il presente disciplinare è senz'altro impegnativo per il professionista, mentre diventerà tale per l'Amministrazione soltanto dopo la prescritta approvazione superiore.
Si intendono esplicitamente rilevate ed approvate le clausole particolarmente impegnative per l'offerente (cd, clausole Vessatorie – ex art. 1341 C.C.).

Si dà atto che il Responsabile Unico del Progetto per conto dell'Amministrazione con compito di coordinamento tra i vari settori al quale il professionista farà riferimento per indirizzo e benestare circa l'espletamento dell'incarico, nonché per il pagamento delle prestazioni, risulta essere: **arch. Francesca Ughi**

Letto, confermato e sottoscritto.

IL TECNICO INCARICATO
sottoscritto digitalmente

STUDIO SAMMARTINI s.r.l

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI 2
Arch. Francesca Ughi
sottoscritto digitalmente